

Se Terni non è Valladolid

di Nicola Fiorita
(6 luglio 2009)

La “piccola guerra dei crocefissi” che da qualche anno si riaccende ciclicamente in questa o in quella città italiana è passata recentemente dall’Istituto “A. Casagrande” di Terni. In quella scuola, un docente - che pure si limitava a rimuovere il crocefisso dalla parete all’inizio della propria ora di lezione per riposizionarlo non appena terminato il proprio insegnamento - è divenuto per l’amministrazione un pericoloso disobbediente da sottoporre a procedimento disciplinare. E il suo ricorso, volto ad ottenere la cessazione della condotta vessatoria e il risarcimento dei danni morali, è stato sorprendentemente rigettato dal Tribunale di Terni con l’ordinanza del 22 giugno 2009¹. Ancora una volta, i giudici chiamati a pronunciarsi sulla presenza di questo simbolo religioso negli spazi pubblici hanno dato prova di fantasia e spregiudicatezza ma non di lucidità e coraggio.

Prima di entrare nel merito della vicenda, un breve riassunto delle puntate precedenti può rivelarsi utile. La questione-crocefisso, che appariva confinata negli armadi polverosi dell’archeologia giuridica e degli scantinati degli edifici scolastici, è riemersa prepotentemente quando la richiesta di rimozione del simbolo, avanzata dal genitore mussulmano di un’alunna della scuola elementare di Ofena, è stata strumentalmente presentata e ingenuamente percepita come la richiesta di rimozione dallo spazio pubblico della cultura e dell’identità della maggioranza della popolazione italiana.

Da allora la vicenda ha vissuto diversi e opposti momenti². Se in una prima fase i giudici chiamati in causa hanno dato l’impressione di temere l’opinione pubblica e hanno trovato il modo di non esprimersi sul merito delle controversie sottoposte alla loro attenzione³, è venuto poi il periodo in cui abbiamo assistito ad una corale rivendicazione di competenza e alla rimodulazione continua del significato del crocefisso, qualificato come simbolo ora dal valore soggettivo (spirituale per i fedeli, neutro per chi non crede)⁴, ora dal valore plurimo (religioso in chiesa, laico nelle scuole)⁵ ora addirittura come simbolo della laicità⁶. Dopo questa sbornia surrealista, negli ultimi tempi la giurisprudenza di merito⁷, la Corte di Cassazione⁸ e il Consiglio superiore della magistratura⁹ avevano mostrato maggiore prudenza e avevano lasciato sperare che la questione potesse rientrare nei binari della ragionevolezza.

E’ in questo quadro che va inserita la puntata ternana di una vicenda che, peraltro, promette già nuovi sviluppi, essendo ormai imminente una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo. Va aggiunto che il ricorso presentato dal Prof. Coppoli si caratterizzava per alcuni profili molto originali e di sicuro interesse. Per la prima volta, infatti, si chiedeva di valutare la fattispecie anche in riferimento alla libertà di insegnamento del docente, evidentemente compresa dalla necessità di svolgere la

¹ Il testo dell’ordinanza, così come il testo di ogni altro provvedimento che verrà successivamente citato, può essere letto in www.olir.it.

² Per un’esposizione più dettagliata delle quali mi permetto di rinviare a V. BARSOTTI – N. FIORITA, *Simboli religiosi e spazi pubblici: un confronto tra laicità e separatismo*, in *Rivista di Diritto costituzionale*, 2008, p. 1128 ss..

³ Valga, per tutti, l’ordinanza n. 389/2004 della Corte Costituzionale.

⁴ Tribunale di Bologna, ordinanza del 24 marzo 2005

⁵ Consiglio di Stato, sentenza n. 556/2006.

⁶ Tar Veneto, sentenza n. 1110/2005.

⁷ Si veda, ad esempio, l’ordinanza della Corte di Appello di Perugia del 10 aprile 2006

⁸ Mi riferisco alla sentenza del 17 febbraio 2009 con cui la Corte di Cassazione, VI sez. pen., ha definitivamente assolto il giudice Tosti e di cui non sono ancora state rese note le motivazioni.

⁹ Viene qui in rilievo l’ordinanza del 23 novembre 2006, sempre relativa al giudice Tosti.

propria funzione sotto l'egida di un oggetto che rappresenta valori, credenze e una visione della vita da cui si può ben dissentire.

Il ricorrente, poi, invocava a propria tutela la normativa antidiscriminatoria, introdotta in Italia a seguito del recepimento delle direttive comunitarie che intendono aggredire ogni svantaggio che un soggetto possa subire per motivi di età, handicap, orientamento sessuale, convinzioni personali e religione all'interno dei luoghi di lavoro, sollecitando così l'attenzione su strumenti giuridici di nuova generazione e dalle grandi potenzialità che faticano, però, nel nostro ordinamento a trovare una efficace attuazione. E ancora, la questione veniva sollevata con riferimento ad un contesto – la scuola superiore – rispetto al quale certamente non possono applicarsi le norme regolamentari del 1924 che il Consiglio di Stato¹⁰ ha ritenuto ancora vigenti e che, per l'appunto, dispongono l'esposizione del crocefisso per le sole scuole elementari e medie. Infine, la particolare prospettazione del ricorso, fondata sulla richiesta di accertamento della condotta discriminatoria del datore di lavoro e la conseguente lesione di un diritto soggettivo del docente, permetteva di chiamare in causa l'autorità giudiziaria ordinaria eludendo così l'intervento del giudice amministrativo che, come è stato autorevolmente sottolineato, si è dimostrato nel corso degli anni decisamente refrattario alla piena applicazione del principio supremo della laicità¹¹.

Il giudice di Terni non ha saputo cogliere le novità che caratterizzavano questa specifica vicenda, rigettando il ricorso con una motivazione ricca di zone d'ombra, e neppure ha avuto il coraggio di affrontare la questione relativa alla legittimità dell'esposizione del crocefisso nella scuola superiore, preferendo ritenerla estranea rispetto alla controversia su cui era chiamato a decidere con una affermazione, come vedremo, dal fiato molto corto.

Riconosciuto il diritto del ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria anche senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione, di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 216/03, e chiamato a valutare se il comportamento dell'autorità scolastica, teso di fatto a imporre ad un docente di insegnare mantenendo il crocefisso alle proprie spalle e sopra la cattedra, costituisca una condotta discriminatoria o almeno una molestia, il giudice ternano espelle immediatamente dal proprio argomentare il profilo della libertà d'insegnamento, riducendo così la portata delle doglianze del ricorrente e riconducendo la questione ad un mero bilanciamento tra due diverse e inconciliabili manifestazioni di un unico diritto, la libertà religiosa, ora rivendicata in senso negativo dal docente ora invocata in forma positiva dalla maggioranza degli studenti della classe.

Questa impostazione riprende argomentazioni più volte utilizzate negli interventi dottrinali e giurisprudenziali sul tema e merita qualche precisione. In primo luogo, mi pare opportuno precisare come questo ipotetico bilanciamento dovrebbe tener conto che l'esposizione del simbolo obbliga il docente a subire una imposizione lesiva della sua sfera personale, mentre la sua rimozione non lede minimamente la libertà degli altri soggetti coinvolti che continuano ad agire in uno spazio neutro e al più si vedono privati di un intervento promozionale dei loro interessi. La libertà dell'uno sacrifica ma non nega la libertà dell'altro mentre non è affatto vero il contrario, così che la situazione di chi chiede il ripristino della neutralità e dell'eguaglianza e di chi invece invoca il diritto di appropriarsi di uno spazio pubblico per meglio esprimere la propria libertà religiosa non è, evidentemente, la stessa e non può in nessun modo essere considerata comparabile.

Ciò premesso, e ricordato che in una società realmente laica la tutela delle minoranze dovrebbe sempre prevalere su quelle richieste della maggioranza che inevitabilmente creano una pressione conformista a cui è difficile sottrarsi¹², va

¹⁰ Consiglio di Stato, sentenza n. 556/2006.

¹¹ N. COLAIANNI, *Poteri pubblici e laicità delle istituzioni: i giudici*, in www.statoechiese.it, p. 14.

¹² Così, chiaramente, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Karaduman vs Turchia, 3 maggio 1993.

ulteriormente considerato che il riferimento alla volontà della classe di esporre il crocefisso rimette alla maggioranza il potere di ridurre o addirittura annullare un diritto fondamentale della persona, ovvero recepisce, attraverso una superficiale esaltazione delle procedure democratiche, una visione profondamente anti-democratica. Sui diritti fondamentali dell'individuo consacrati dalla Carta Costituzionale non si vota di tanto in tanto, né tanto meno si vota in un consiglio di classe.

Se appare condivisibile l'affermazione del giudice ternano, secondo cui il comportamento dell'autorità scolastica non integra gli estremi della discriminazione diretta perché la presenza del crocefisso viene imposta a tutti gli insegnanti e non al solo ricorrente, molto meno convincente è il passaggio successivo in cui si esclude anche la diversa ipotesi della discriminazione indiretta. La fattispecie disciplinata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 216/03, vieta infatti che ogni disposizione, criterio, prassi o comportamento *apparentemente neutro* che possa mettere le persone che professano una determinata religione in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altri. Per negare l'applicazione di questa previsione, così come per negare che il comportamento dell'amministrazione possa rientrare nella diversa fattispecie di molestie (art. 3, comma 2, D.lgs. 216/03), il giudice è costretto a compiere quel passo che non intendeva proprio fare, ovvero ad affrontare il valore del simbolo religioso e la sua compatibilità con il principio supremo di laicità, spingendosi infine a sostenere che la lesione dei diritti del ricorrente va esclusa perché non può ipotizzarsi un intento discriminatorio da parte dell'amministrazione scolastica¹³, posto che la presenza del crocefisso è funzionale al raggiungimento del pluralismo religioso.

Insomma, il crocefisso non può violare la laicità perché serve a realizzare la laicità: mistero della fede, si potrebbe aggiungere ad unico possibile commento, giacché l'ordinanza ripropone una nozione di laicità confessionista che è stata brillantemente bollata come un ossimoro di creazione giurisprudenziale¹⁴ ma che, ancor più, pare imporsi come un nuovo dogma a cui gli operatori giuridici e i cittadini dovrebbero accostarsi con carità e fede più che con logica e diritto.

Qualche mese fa, decidendo su una vicenda molto simile, il Tribunale di Valladolid non ha esitato ad affermare che la presenza dei simboli religiosi nelle aule degli istituti pubblici in cui si impartiscono insegnamenti ai minori, che si trovano nella delicatissima fase della formazione della propria coscienza, lede tanto il principio di eguaglianza quanto il diritto di libertà religiosa¹⁵.

Valladolid non è solo distante da Terni, è anche un po' più distante ogni giorno che passa.

¹³ Si noti, a questo proposito, che la stragrande maggioranza della dottrina è concorde nel ritenere per la consumazione della molestia non è necessario l'intento discriminatorio. La normativa vigente, infatti, intende reprimere tutte quei comportamenti indesiderati che – a prescindere dall'intenzione di chi le compie – creino un clima umiliante ed offensivo nell'ambito del luogo di lavoro. Si veda, per tutti, L. LAZZERONI, *Molestie e molestie sessuali: nozioni, regole, confini*, in M. BARBERA (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 382.

¹⁴ Così, tra i tanti, M. AINIS, *Laicità e confessioni religiose*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

¹⁵ Tribunale di Valladolid, sentenza 288/2008. Per un commento di veda M. CROCE, *C'è un giudice a Valladolid: la rimozione del crocefisso dalle aule scolastiche in Spagna*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2009, p. 108 ss..